



N. 173 - febbraio 2020

Il c.d. "braccialetto elettronico"

1. Cos'è tecnicamente il braccialetto elettronico?

Il braccialetto elettronico è uno strumento tecnico di controllo per le persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari, che deve essere applicato alla caviglia, e nell'abitazione viene installata una centralina in grado di rilevare gli spostamenti in un determinato raggio di azione. Quindi, se il soggetto si allontana o cerca di manomettere l'apparecchio, la centralina fa partire un allarme nella sala operativa delle forze dell'ordine, che possono così intervenire.

Con riguardo alle modalità di installazione e funzionamento si veda il [Decreto del ministro dell'interno 2 febbraio 2001](#) (GU n. 38 del 2001)

2. Il braccialetto elettronico fra misure cautelari e detenzione domiciliare

2.1. Applicazione in fase cautelare

La principale applicazione del braccialetto elettronico è rappresentata dall'utilizzo di questi strumenti per il controllo delle persone sottoposte alla **misura cautelare degli arresti domiciliari**.

L'articolo 275-bis c.p.p. prevede la possibilità per il giudice che ritenga di applicare la misura degli arresti domiciliari (fin da subito o in sostituzione della custodia in carcere ex art. 299), di "prescrivere" procedure di controllo mediante l'utilizzo di «mezzi elettronici o altri

strumenti tecnici» nella disponibilità della polizia giudiziaria. Si tratta del c.d. braccialetto elettronico.

Art. 275-bis. c.p.p. (Particolari modalità di controllo). 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.

Questo strumento è **stato introdotto** nella disciplina codicistica **dal D.L. 24.11.2000, n. 341**, (conv. L. n. 4 del 2001), nell'ambito di un

più ampio intervento normativo concernente la materia della libertà personale.

Con le modifiche apportate dall'art. 16, D.L. 24.11.2000, n. 341, si era voluto:

- limitare la possibilità di far ricorso alle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in specie gli arresti domiciliari,
- individuare strumenti idonei a garantire efficaci controlli di polizia nei confronti di soggetti detenuti agli arresti domiciliari

Ogni qualvolta lo ritenga «necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto», quindi, il giudice che dispone la misura degli arresti domiciliari, può prevedere il controllo del soggetto in custodia domestica tramite l'utilizzo di braccialetti elettronici. E' chiara la *ratio* della disposizione: l'utilizzo dei braccialetti elettronici è finalizzato ad alleggerire il sovraffollamento carcerario, così che il giudice, qualora residuino dubbi, sulla capacità contenitiva degli arresti domiciliari, potrà utilizzare questi strumenti onde garantire un controllo più penetrante a quelli previsti nell'ipotesi "tradizionale" dell'articolo 264 c.p.p..

L'utilizzo dei braccialetti elettronici è subordinato:

- al consenso della persona da sottoporre agli arresti domiciliari;
- alla **effettiva disponibilità** della strumentazione necessaria da parte della polizia giudiziaria.

Secondo le **Sezioni Unite** (Sentenza 19 maggio 2016, n. 20769), l'accertata **mancata reperibilità del dispositivo**, impone al giudice una rivalutazione della fattispecie concreta, alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

L'articolo 275-bis **non** introduce una **autonomia** - ed intermedia - **misura alternativa** alla custodia cautelare di tipo coercitivo.

Giurisprudenza:

- Primo orientamento (si veda a titolo esemplificativo Cass., sez.

IV, Sentenza 25 agosto 2015, n. 35571): essendo la prescrizione dell'adozione del braccialetto una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale, in una vicenda in cui il giudice aveva ritenuto di applicare la misura della custodia in carcere, valorizzando l'intensità specifica delle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza della difesa che invocava l'applicabilità degli arresti domiciliari, con la prescrizione aggiuntiva del braccialetto elettronico, sul rilievo della congruità della motivazione esposta dal giudice della cautela a supporto della misura custodiale carceraria, che non poteva essere censurata evocando la possibilità dell'impiego di strumenti di controllo elettronico con riguardo a una misura, quella degli arresti domiciliari, appunto ritenuta idonea a salvaguardare le esigenze cautelari.

- Secondo orientamento (si veda a titolo esemplificativo Cass., sez.I, Sentenza 10 settembre 2015, n. 39529): secondo cui laddove il giudice ritenga l'idoneità della misura degli arresti domiciliari con la predisposizione di mezzi elettronici di controllo a soddisfare le concrete esigenze cautelari, l'eventuale indisponibilità di tali mezzi da parte della polizia giudiziaria non può giustificare né il ritardo nella scarcerazione, né l'applicazione della custodia in carcere, conseguendone piuttosto che il soggetto dovrà essere controllato con i mezzi tradizionali;
- Terzo orientamento (si veda a titolo esemplificativo Cass. SU Sentenza 28 aprile 2016, n. 20769) secondo il quale il giudice, investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il cosiddetto "braccialetto elettronico" o

di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura, qualora abbia accertato l'indisponibilità del suddetto dispositivo elettronico, deve valutare la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna misura coercitiva in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Un'ulteriore specifica previsione di applicazione del **braccialetto elettronico** è contemplata poi dall'articolo 282-*bis* c.p.p. (**Allontanamento dalla casa familiare**).

Art. 282-*bis*. c.p.p. Allontanamento dalla casa familiare. 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita. 2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. 3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangono prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo. 4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al

provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*septies*.1, 600-*septies*.2, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612, secondo comma, 612-*bis*, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-*bis*.

In proposito è opportuno ricordare che il decreto-legge n. 93 del 2013 (l.conv. n. 242 del 2013) ha introdotto all'articolo 282-*bis*, comma 6 c.p.p. per rafforzare la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare o dai luoghi frequentati dalla persona offesa la specifica previsione dell'applicazione del braccialetto elettronico. In altre parole nel caso in cui la misura cautelare venga applicata per uno dei reati elencati all'articolo 282-*bis*, comma 6, c.p.p., il decreto legge del 2013 ha previsto che la sua esecuzione possa avvenire anche con le modalità previste dall'articolo 275-*bis* c.p.p., e quindi con "mezzi elettronici o altri strumenti tecnici".

Il limite edittale per l'applicazione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare è quello dell'art. 280, primo comma: delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione nel massimo a tre anni, fatta

salva la deroga di cui all'art. 280, terzo comma. La disposizione codicistica contempla poi un catalogo dei reati per i quali si può derogare ai limiti edittali. Tale catalogo è stato di recente ampliato, dapprima dallo stesso decreto legge del 2013, comprendendo le lesioni volontarie (art. 582 c.p.) e la minaccia aggravata (art. 612, 2° co., c.p.), e successivamente dal **decreto-legge n. 113 del 2018 con l'inserimento del reato di *stalking*** di cui all'articolo 612-*bis*.

Ancora, in seguito alla approvazione della cd. **legge sul codice rosso**, le modalità di controllo di cui all'articolo 275-*bis* possono trovare applicazione con riguardo alla misura del **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa**, di cui all'articolo 282-*ter* c.p.p..

Art. 282-*ter*. c.p.p. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis*. 2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. 3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2. 4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

2.2. In fase di esecuzione della pena

Particolarmente rilevante soprattutto in relazione al suo effetto deflattivo del sovraffollamento carcerario è l'utilizzo del braccialetto elettronico in fase di esecuzione extramuraria della pena.

L'articolo 58-*quinquies* O.P. prevede infatti la possibilità per il giudice di sorveglianza di disporre la misura della **detenzione domiciliare** prescrivendo l'uso di tali strumenti di controllo.

Art. 58-*quinquies* (L. 354/1975) Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare 1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale.

La detenzione domiciliare è una **misura alternativa alla detenzione**, disciplinata dalla legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) agli articoli 47-*ter* e seguenti.

La detenzione domiciliare è stata introdotta per la prima volta in Italia con la legge "Gozzini", l. 10 ottobre 1986, n. 663. Dopo quest'intervento del legislatore, si sono succeduti tutta una serie di ulteriori interventi volti ad espandere la misura domiciliare. La detenzione domiciliare è una misura che quindi viene concessa nella fase dell'esecuzione dal Tribunale di sorveglianza. A differenza di altre misure contemplate dalla legge sull'ordinamento penitenziario (quali ad esempio la semilibertà), la detenzione domiciliare è effettivamente alternativa alla pena detentiva, poiché appunto elimina del tutto la permanenza in carcere dalle sue modalità di svolgimento.

Non è però alternativa alla privazione della libertà personale, poiché il beneficiario della detenzione domiciliare si considera comunque ristretto, anche se in casa sua.

Nel corso degli anni, accanto a questa prima misura, indicata come detenzione domiciliare ordinaria, si sono aggiunte altre misure che consentono ai detenuti di espriarsi al di fuori dal carcere la pena o parte di essa.

Con riguardo alla **detenzione domiciliare ordinaria** può accedervi -purché non sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza né gli sia mai stata applicata l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale(recidiva):

- La persona che abbia compiuto **i settanta anni** condannata per qualunque reato ad eccezione di quelli previsti:
 - dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I (riduzione in schiavitù, tratta ed altri reati contro la personalità individuale)
 - dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale (reati sessuali)
 - dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (reati associativi).
 - dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario
- Chi deve scontare una condanna all'arresto o una pena anche residua **inferiore a quattro anni** e sia:
 - **donna incinta** o **madre** di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente
 - **padre**, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole
 - persona in **condizioni di salute particolarmente gravi**, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali
 - persona di età superiore a **sessanta anni**, se inabile anche parzialmente

- persona **minore di anni ventuno** per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

- Chi deve scontare una pena anche residua inferiore ai **due anni** anche senza i requisiti richiesti dal punto 1 ma purché non sia stato condannato per uno dei reati previsti dall'art. 4-bis ord. penit. quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.
- Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato.

L'art.47- *quinquies* O.P. disciplina poi la **detenzione domiciliare speciale**. Con tale beneficio si è voluto consentire alle condannate, **madri di bambini** di età inferiore agli anni dieci, di espriarsi la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli.

Ancora la misura della **detenzione domiciliare per soggetti affetti da Aids o grave deficienza immunitaria, disciplinata dall'art. 47-quater** O.P. consente ai soggetti affetti da aids o da grave deficienza immunitaria, accertate ai sensi dell'articolo 286-*bis*, comma 2, c.p.p., e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di aids, la possibilità di accedere alle misure alternative o di comunità previste dagli articoli 47 (affidamento in prova al servizio sociale) e 47-ter (detenzione domiciliare), anche oltre i limiti di pena ivi previsti.

Infine la legge n. 199 del 2010 ha introdotto una ulteriore tipologia di detenzione domiciliare applicabile nei casi in cui il detenuto debba scontare **pene non superiori a diciotto mesi**.

Tale misura ha subito successive modifiche concernenti il limite di pena. Inizialmente prevista per una durata di tempo limitata al 31 dicembre 2013, è stata stabilizzata dal dl 23 dicembre 2013 n. 146.

Ai condannati con pena detentiva (anche residua) non superiore a diciotto mesi, può essere concessa dal tribunale di sorveglianza la possibilità di scontare la pena presso la propria abitazione o un altro luogo, pubblico o privato.

La misura non può essere concessa:

- ai condannati per i reati particolarmente gravi (quelli previsti dall'art. 4 bis della legge sull'ordinamento penitenziario)
- ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102, 105 e 108 del codice penale)
- ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis della legge sull'ordinamento penitenziario)
- qualora vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o commettere altri delitti
- qualora il condannato non abbia un domicilio idoneo alla sorveglianza e alla tutela delle persone offese dal reato commesso.

3. La questione relativa alla disponibilità dei braccialetti elettronici

Fino al 2014 tale strumento ha trovato scarsa applicazione nella prassi giudiziaria: nel **2013** erano circa una ottantina i dispositivi in funzione, utilizzati principalmente per controllare i movimenti degli *stalker* (nel caso degli imputati per *stalking* finalità del braccialetto era quella di assicurare che il sospettato stesse a distanza dalla vittima, in ottica di prevenzione).

Tale scarsa applicazione era legata non solo alla oggettiva limitata disponibilità di braccialetti elettronici, ma anche più in generale al

quadro normativo in materia di misure cautelari. A ben vedere gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non erano inizialmente considerati una alternativa alla custodia cautelare in carcere. Si trattava, invece, di un rafforzamento al controllo nel caso in cui un soggetto fosse condannato a scontare la pena nella propria abitazione, come previsto dall'art. 284 c.p.p. Perciò lo scopo era di evitare situazioni di pericolo come la fuga, o l'inquinamento probatorio.

E' solo con il decreto legge 92/2014, prima e con la successiva legge n 47 del 2015 (entrambi i provvedimenti erano legati alla condanna dell'Italia da parte della Cedu per la situazione di sovraffollamento carcerario), poi, che sono state create le basi per un cambiamento notevole in materia applicazione del braccialetto elettronico. Il braccialetto elettronico ha iniziato ad essere visto come una soluzione al **sovraffollamento delle carceri**, come uno strumento utile anche e soprattutto ai fini della **detenzione domiciliare**, ovvero della esecuzione extramuraria della pena. L'applicazione del braccialetto elettronico è stata nel corso della attuale legislatura esteso anche alle misure cautelari di cui agli articoli 282-*bis* e 282-*ter* c.p.p. (vedi *supra*).

In merito alla concreta disponibilità di braccialetti elettronici, il Governo, nella persona del sottosegretario Di Giorgis, rispondendo ad una **interpellanza urgente** alla Camera nella seduta del [13 dicembre 2019, n. 278](#), ha precisato, invece, quanto segue: "...*omissis*.. il Ministero dell'Interno ha stipulato con il raggruppamento temporaneo di imprese **Fastweb/Vitrociset** un **contratto** avente ad oggetto la **fornitura** di strumenti di sorveglianza elettronici, cosiddetto **braccialetto elettronico**, per un arco temporale di trentasei mesi. L'appalto è stato definitivamente **aggiudicato il 1° gennaio 2018**. Lo stesso garantisce mensilmente l'attivazione di un **numero massimo di mille dispositivi e prevede la possibilità di un incremento nella misura del 20 per**

cento per l'intera durata del periodo contrattuale. Le disposizioni contrattuali prescrivevano una verifica funzionale, denominata "fase 1", da approntare entro il termine massimo di 120 giorni decorrenti dal 30 aprile 2018, data in cui l'appalto è diventato esecutivo. Si precisa che nel periodo di tempo ricompreso nella prima fase, si è proceduto all'allestimento di un centro elettronico di monitoraggio per la verifica della funzionalità dei dispositivi elettronici nei vari scenari previsti, nonché per il monitoraggio della corretta fruizione del software gestionale e per l'installazione delle postazioni di lavoro previste per gli uffici provinciali delle forze di polizia. La fase 1 è stata positivamente collaudata, con un leggero ritardo, il 12 dicembre 2018, dovuto all'anticipazione dell'erogazione di moduli formativi in origine previsti dalla cosiddetta fase 2 del contratto. Successivamente sono state quindi definite le ulteriori attività previste dalla citata fase 2, con l'integrazione del sistema di gestione degli allarmi dei dispositivi di sorveglianza elettronici con i software delle sale operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, di cui si è proceduto positivamente al collaudo il 12 settembre scorso. Concludo informando che per l'attivazione di ciascun dispositivo i tempi occorrenti sono di circa dieci giorni, e che, a decorrere dalla positiva verifica della fase 1 e fino alla data del 6 dicembre scorso, **sono 2.585 i braccialetti attivi, 57 sono quelli in corso di attivazione, 34 saranno cessati a breve. Non risultano allo stato richieste pendenti da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto tutte le istanze pervenute sono attualmente gestite o programmate**".